

## **STATUTO**

### **LA CASA DELLE EMOZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA MACALLE' 2/A

Numero REA: RN - 331237

Codice fiscale: 04225420407

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 21-09-2015 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato A all'atto N. 873/549**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Art. 1**

**COSTITUZIONE - SEDE**

1. E' costituita con sede in Rimini (RN), una Società Cooperativa Sociale con la denominazione di:

**"LA CASA DELLE EMOZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

4. Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

**Art. 2**

**DURATA**

La Società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**TITOLO II**

**Art.3**

**SCOPO**

La cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi sociosanitari, socio-educativi, alimentari e di intrattenimento per la promozione del territorio.

La Cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione aziendale, dotata di autonomia organizzativa, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo

un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione di Cooperative Italiane.

Art. 4

**OGGETTO**

La Cooperativa, si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini, servizi e attività educative, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative, sportive, di intrattenimento, alimentari ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.

Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative, motorie, sportive, di intrattenimento, alimentari, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;
- b) gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza e al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;
- c) gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- d) collaborare con le amministrazioni locali del comprensorio e con consorzi fra di essi per migliorare l'assistenza ai cittadini;
- e) svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali, e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della

legge 381/91;

f) produrre, distribuire e commercializzare presso i propri spazi e all'esterno prodotti alimentari;

g) aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione di pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà;

h) gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;

i) istituire centri di raccolta, anche differenziata e di commercializzazione di materiali di recupero quali, a titolo esemplificativo: mobili ed arredi, indumenti, rottami, plastica, etc..

j) produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquistati per conto proprio o per conto terzi;

k) svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse;

l) gestire servizi sportivi (anche attraverso associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e C.O.N.I., di tutte le discipline sportive previste da tutti gli enti sportivi, federazioni e dal C.O.N.I.) ricreativi, culturali, didattici e di animazione e intrattenimento ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale; la creazione, la gestione e la conduzione di impianti sportivi nonché l'organizzazione di attività ginnico-sportive e gestione di tali servizi; l'erogazione di servizi in ambito sportivo a privati, imprese e non, ed in particolare a Enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali etc.;

m) servizi di babysitting, gestione di asili nido, scuola dell'infanzia, centri ricreativi, baby parking, aiuto compiti, centri estivi, ludoteca e prestazioni integrative e di supporto anche presso scuole ed istituti sociali ed educativi;

n) fornire servizi alla famiglia di ogni tipo, ivi compreso un supporto di tipo emotivo e pratico (es. doula); nei limiti delle norme di legge e regolamentari vigenti nonché con espressa esclusione delle attività riservate per legge;

o) organizzare e coordinare le prestazioni di figure professionali quali osteopati, naturopati, nutrizionisti, omeopati, fisioterapisti, iridologi, floriterapeuti, fitoterapeuti, operatori reiki, massaggiatori e qualsiasi

altro professionista che svolga attività volte al miglioramento psico-fisico di un individuo; il tutto nei limiti di legge con espressa esclusione delle attività riservate per legge ad iscritti in albi e/o ordini professionali;

p) organizzare sedute, incontri, seminari volti al sostegno psico-fisico delle persone anche attraverso terapie alternative;

q) fornire assistenza sociale ed integrata, ad anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica sia domiciliare che presso cliniche, case di cura e di riposo, centri diurni residenziali o semi-residenziali, strutture protette, centri di riabilitazione psicomotoria, comunità di accoglienza, strutture ricettive e a carattere sociale e ricreativo sia gestiti direttamente che in collaborazione con terzi, sia gestite da terzi;

r) organizzare e gestire uno sportello di ascolto con psicologi;

s) organizzare e fornire laboratori artistici, musicali, alimentari e di ogni altro tipo legato all'oggetto della cooperativa;

t) organizzare attività culturali, ricreative ed assistenziali a favore di portatori di handicap fisici, psichici e delle loro famiglie nonché di persone con altre tipologie di svantaggio;

u) organizzare e coordinare un servizio di trasporto atto a soddisfare quelle richieste presentate dall'utenza e che siano inerenti o connesse al raggiungimento degli scopi sociali;

v) organizzare e gestire, sia direttamente sia in collaborazione con terzi, siano esse persone fisiche e giuridiche, enti, pubblici o privati, privi di finalità lucrative, associazioni e fondazioni, strutture scolastiche, servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di assistenza, centri diurni, strutture residenziali e di soggiorno anche a carattere educativo terapeutico, in ogni caso finalizzati agli interventi ed all'assistenza nei confronti dei soggetti bisognosi o a rischio sociale;

w) l'organizzazione di seminari, conferenze, incontri di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera, sia propri che di organismi similari;

x) promuovere le iniziative a carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali;

y) contribuire alle iniziative degli Enti Locali (Regione, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative ai bambini, agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani,

autosufficienti e non;

z) svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale, purchè utile, necessaria e funzionale al raggiungimento degli scopi sociali;

aa) prestare assistenza tecnica e consulenza artistica nel campo dello spettacolo, dell'informazione, per artisti, giornalisti, manifestazioni ludiche e culturali in genere;

bb) svolgere attività di segreteria artistica, di agenzia teatrale, di produzione e collocamento di artisti, di spettacoli, di complessi musicali e personaggi in genere;

cc) svolgere attività editoriale nel campo della musica e in qualsiasi altro settore;

dd) svolgere attività di registrazione e produzione fonografiche, discografiche, televisive, cinematografiche, radiofoniche e realizzazione di qualsiasi altro programma o supporto audio e video;

ee) ideazione e realizzazione di progetti artistici e strutture inerenti l'allestimento di spettacoli in genere, anche per conto terzi;

ff) gestire locali di ritrovo per spettacoli, manifestazioni artistiche, cinematografiche, folkloristiche, culturali e ballo, anche mediante convenzioni con enti pubblici o associazioni private;

gg) gestire sale di registrazione audio e video in conto proprio e per conto terzi;

hh) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento degli scopi sociali con espressa esclusione dell'attività di raccolta di risparmio fra il pubblico;

ii) svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici; la promozione di iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, professionisti, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi;

jj) gestione di attività turistiche e promozionali del territorio anche attraverso organizzazione di attività ricreative, culturali, musicali, gestione di esercizi alberghieri, foresterie, ostelli, etc.;

La Cooperative potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi

sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture anche dello Stato e da Enti pubblici, privati o da persone private.

Potrà istituire o gestire attività di servizio, uffici, cantieri, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle varie attività sopra elencate, costituire un'attrezzatura tecnica meccanica idonea all'esecuzione più adeguata ed economica dei lavori e dei servizi acquisiti.

Per il conseguimento di tutti gli scopi indicati, la Cooperativa potrà conseguire e utilizzare sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di enti pubblici e privati, di organi dello Stato e di quanti siano disponibili ad offrire contributi; inoltre, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni e provvidenze previste dalle leggi statali, regionali, comunitarie e internazionali e da norme di Enti locali.

La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed **agevolarne** gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

E'espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 5

1. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diventa

inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

2. I soci si suddividono in:

- a) soci **cooperatori**;
- b) soci volontari.

3. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie e **sottocategorie** previste nel presente statuto.

Art. 5 bis

1. Possono essere soci **cooperatori** tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

2. Non possono essere soci **cooperatori** coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa, salvo espressa e motivata deroga dell'Assemblea, che dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

3. Sono soci **cooperatori** coloro che:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

4. Ove consentito dalla legislazione tempo per tempo vigente, possono essere soci **cooperatori** della cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali, nonché gli enti e le associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi sociali.

Art. 6

1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- cognome, nome data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui chiede di essere ammesso;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Per quanto riguarda i soci persone giuridiche, qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono divenire soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

3. In caso di domanda di ammissione a socio persona giuridica, questa dovrà allegare alla domanda copia del proprio statuto sociale, nonché estratto di copia autentica della delibera di adesione alla cooperativa assunta dall'organo sociale preposto. E' inoltre fatto obbligo alle persone giuridiche di indicare nella domanda di ammissione la persona autorizzata a rappresentarle e fornire copia autentica dell'atto che conferisce tale mandato al soggetto rappresentante, salvo il caso sia indicato il Presidente o il Vicepresidente o l'Amministratore unico della persona giuridica richiedente.

4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 bis e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di quanto previsto dal successivo punto 9 di questo articolo. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

5. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto nel successivo punto 9 di questo articolo. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con immediata annotazione nel libro dei soci.

6. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, co. 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Assemblea dei soci dovrà prima procedere alla modifica dello statuto. Successivamente la delibera di ammissione del nuovo socio deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e **comunicarla** all'interessato.

8. Nella relazione al bilancio, oppure in caso di redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435 bis c.c., in nota integrativa dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

9. Tutti i soci sono obbligati:

- a versare, con modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo, l'importo delle quote sottoscritte che non può essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### **SOCI VOLONTARI**

##### **Art. 7**

1. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. I soci volontari partecipano attivamente e fattivamente alla vita cooperativa, hanno il diritto di voto nelle assemblee e possono inoltre essere eletti negli organi sociali.

##### **Art. 8**

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci, tenendo conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. Tale divieto non opera nei confronti dei soci volontari.

##### **Art. 9**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo volontario, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle

obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

#### **RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE**

##### **Art. 10**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

##### **Art. 11**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

2. Il recesso del socio **cooperatore** non può essere parziale.

3. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

4. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

##### **Art. 12**

1. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio:

- a. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- b. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c. che non **possieda** o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d. che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali, senza autorizzazione preventiva della maggioranza dei soci;
- e. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- h. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo;
- i. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 senza

- l'autorizzazione preventiva ivi prevista;
- j. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benchè formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia altre sedi lavorative;
- k. che nell'esercizio della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come determinato dall'art. 1455 del Codice Civile;
- l. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda **improseguibile** il rapporto sociale;
- m. che venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
- n. che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o **fomenti** in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
2. Spetta all'Organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio.
3. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità idonea a provarne l'avvenuto ricevimento.
2. Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'Assemblea.

Art. 14

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 o attribuito a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. In ogni caso la liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.
2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.
3. Il rimborso della parte di capitale sociale attribuito a titolo di ristorno può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 (cinque) anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535, c.c. ultimo comma.

Art. 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota sottoscritta ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e di ristorno nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, si matura entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 16

1. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni indicato rispettivamente nei precedenti artt. 14 e 15.
2. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta rimborso della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.
3. La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

**TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO  
DEI SOCI COOPERATORI**

Art. 17

1. Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci **cooperatori**, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
2. Il regolamento stabilisce inoltre:
  - a. l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti **instaurabili** con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
  - b. le ragioni in presenza delle quali l'Assemblea può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
  - c. i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
  - d. il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
  - e. le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
3. Per i soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

**RISTORNO**

Art. 18

1. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare l'attribuzione dei **ristorni** ai soci **cooperatori**, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti in apposito regolamento e nel rispetto dei limiti delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

2. Il ristorno potrà essere attribuito:

- mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga all'art. 2525 c.c..

TITOLO V

**PATRIMONIO SOCIALE**

Art. 19

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale né inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c. dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Le riserve, tranne quella di cui al punto c), sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci **cooperatori** durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

**GESTIONE SOCIALE E BILANCIO**

Art. 20

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale la Cooperativa provvede alla redazione del bilancio e alla relazione al medesimo; in tale relazione o, in sua assenza, nella nota integrativa, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore delle quali la cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci **cooperatori**.

3. Nella nota integrativa al bilancio sono evidenziati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, eventualmente con distinzione delle diverse gestioni mutualistiche, con documentazione della condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenuto conto in ogni caso della disposizione di cui 111 **septies** R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei **ristorni**, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 18 e sulla distribuzione degli utili annuali **destinandoli**:

a. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai **divisibile** fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

b. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

c. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci **cooperatori**, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

d. ad eventuale remunerazione ai soci **cooperatori** nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

e. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 19, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

5. L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

#### TITOLO VI

#### ORGANI SOCIALI

##### Art. 21

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo amministrativo;
3. l'Organo di Controllo, se nominato.

#### DECISIONE DEI SOCI

##### Art. 22

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
  - a. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
  - b. la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
  - c. l'attribuzione di eventuali gettoni di presenza da corrispondersi all'organo amministrativo per l'attività svolta a favore della società;
  - d. la nomina dell'Organo di Controllo e del revisore se la nomina è obbligatoria per legge o, comunque, se nominati;
  - e. le modificazioni dello statuto;
  - f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - g. le decisioni in merito al conferimento, cessione, acquisto di aziende o rami di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altre società o imprese.
  - h. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - i. l'approvazione dei regolamenti interni, compresi i regolamenti con cui vengono definiti la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, i relativi criteri, condizioni e modalità e i trattamenti economici, da **adottarsi** con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;
  - j. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dell'Organo di Controllo e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
  - k. la deliberazione sulla eventuale erogazione dei **ristorni**;
  - l. la determinazione della misura della quota di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci;
  - m. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al loro esame dagli amministratori.
3. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo art. 23.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Art. 23

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

2. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e comunicato con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società e annotati nel libro soci.

3. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e quando tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, qualora questi ultimi siano stati nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e i sindaci sono stati informati della riunione.

4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà contenere l'avviso della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, **da tenersi** in giorno diverso da quello indicato nella prima.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci.

6. L'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sugli argomenti di cui alle lettere e) et f) dell'art. 22 del presente statuto nonché sullo scioglimento e la liquidazione, per cui occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

7. Per le votazioni si procederà normalmente con voto palese o con altro sistema deliberato dall'Assemblea dei soci per le elezioni delle cariche sociali.

#### Art. 24

1. L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge.

2. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal

Collegio sindacale o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. Alle delibere che importano modificazione dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 c.c.

#### Art. 25

1. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

2. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

#### Art. 26

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza, dal socio più anziano di età.

2. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due o più scrutatori.

3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

4. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'assemblea dei soci, dal notaio.

### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### Art. 27

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri su decisione dei soci, che determinano nella delibera di nomina i poteri e la durata dell'incarico.

2. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci **cooperatori**. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; essi possono essere rieletti.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

4. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

6. Delle deliberazioni della seduta del Consiglio di Amministrazione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 28

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo le competenze attribuite dal presente statuto o dalla legge all'Assemblea dei soci.

2. Spetta pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, all'Organo amministrativo:

a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b. redigere i Bilanci;

c. compilare i regolamenti interni, previsti dallo Statuto che si rendano comunque utili o necessari per disciplinare la vita sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca e finanziaria in genere ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui sia ordinari che agevolati, sia per esigenze di cassa che per investimenti, sia con Enti di credito che con Istituti specifici per il credito sportivo e simili, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e **cartolari** in genere; concorrere o indire gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, munirsi dei permessi, delle autorizzazioni e di quant'altro necessario per l'esercizio delle sue attività;

e. conferire nei limiti di Legge procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo 31, nominare il Direttore determinandone le attribuzioni, i limiti di potere e la retribuzione;

f. assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni;  
g. deliberare l'adesione della Cooperativa a Società e ad organismi consortili ed associativi;  
h. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;  
i. deliberare l'eventuale variazione del tasso di interesse applicato sul prestito dei soci, nei limiti previsti dal regolamento relativo;  
j. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione della Legge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.

3. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 29

1. Il Consiglio di Amministrazione, questo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno un terzo dei consiglieri; il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia.

2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o fax o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi o dal revisore, se nominati, ne siano informati almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

#### Art. 30

1. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva.

2. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

3. Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le proprie dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

4. In caso di dimissioni o cessazione dell'amministratore unico, questi resterà in carica fino alla nomina del nuovo amministratore da parte dei soci.

5. Il compenso annuale dell'organo amministrativo è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci.

#### **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

##### **Art. 31**

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente.

2. Il rappresentante legale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri al Vice Presidente e a membri del consiglio; il Presidente o possono delegare parte dei propri poteri, con speciale procura, a dipendenti della Società.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Art. 32**

Nei casi in cui, per il verificarsi delle condizioni previste all'articolo 2477 Cod.Civ., sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, sarà nominato con decisione dei soci un sindaco unico e/o un revisore, costituiti ed operanti in conformità alla vigente normativa di legge in materia, cui affidare anche la funzione di revisione legale dei conti. E' fatta salva la facoltà di nominare un organo di controllo nella forma del collegio sindacale.

I soci, con apposita delibera assembleare, pur in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2543 c.c. possono in ogni momento nominare un Collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.

##### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 33**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

##### **Art. 34**

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, le eventuali attribuzioni a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92 o a titolo di ristorno, i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VIII

**CLAUSOLE MUTUALISTICHE**

Art. 35

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Silvia Branducci  
Ilaria Francesca Lucia Pizzini  
Cecilia Baldini  
Andrea Aquilina notaio

=====

23 di 23